



DIVISIONE RISORSE E SERVIZI
AREA RISORSE UMANE
SETTORE GESTIONE PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO

IL RETTORE

- VISTA** la legge 9 maggio 1989, n. 168, recante norme sull'autonomia universitaria;
- VISTO** il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi";
- VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- VISTI** il CCNL del comparto Università quadriennio normativo 2006-2009, sottoscritto in data 16 ottobre 2008, e il CCNL relativo al personale del comparto Istruzione e Ricerca del triennio 2016-2018, sottoscritto in data 19 aprile 2018;
- VISTA** la legge 30 dicembre 2010 n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario" e, in particolare, l'art. 24 bis, come introdotto dall'art. 54 del decreto-legge 9 febbraio 2012 n. 5 (convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35), che prevede la figura del tecnologo a tempo determinato da disciplinarsi con apposito regolamento d'Ateneo;
- VISTO** lo Statuto dell'Università degli Studi del Molise attualmente vigente;
- VISTO** il Regolamento Generale di Ateneo attualmente vigente;
- RAVVISATA** la necessità di emanare un regolamento di Ateneo, in attuazione del disposto di cui all'art. 24 bis della legge 30 dicembre 2010 n. 240, al fine di disciplinare le procedure pubbliche di selezione, il regime giuridico e il trattamento economico spettanti al tecnologo nonché le modalità di svolgimento delle attività di supporto tecnico e amministrativo;
- VISTE** le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, rispettivamente del 27 e del 28 luglio 2022, con le quali è stato approvato il "Regolamento di Ateneo per il reclutamento dei tecnologi a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 bis della legge n. 240/2010";
- INFORMATE** le rappresentanze sindacali con nota prot. n. 30625 del 26 luglio 2022;

DECRETA

Art.1 - È emanato il "Regolamento di Ateneo per il reclutamento dei tecnologi a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 bis della legge n. 240/2010" che, allegato al presente decreto, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Art. 2 - Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale dell'Università degli Studi del Molise.

Art. 3 – Il Regolamento ivi allegato entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto all'Albo di Ateneo.

IL RETTORE
Prof. Luca BRUNESE

(Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lvo n. 82/2005, s.m.i. e norme collegate)

| COSTI | | RICAVI | |
|--------------------------|------|--------------------------|------|
| Codice Progetto | | Codice Progetto | |
| Disponibile sul progetto | € | Disponibile sul progetto | € |
| Voce COAN | | Voce COAN | |
| Vincolo provvedimento da | n. € | | |
| Annotazioni: | | | Data |



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DEL MOLISE

REGOLAMENTO DI ATENEO PER IL RECLUTAMENTO DI TECNOLOGI A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 BIS DELLA LEGGE N. 240/2010

Articolo 1

Finalità

Il presente regolamento disciplina le procedure di selezione, il contratto, il regime giuridico, l'attività ed il trattamento economico dei "Tecnologi a tempo determinato" di cui all'art 24-bis della Legge 30 dicembre 2010, n.240.

Art. 2

Oggetto del contratto e attività del tecnologo

1. I contratti hanno ad oggetto lo svolgimento di attività di supporto sia tecnico sia amministrativo alle attività di ricerca nell'ambito di progetti di ricerca finanziati dall'Unione europea o da altri enti e organismi pubblici e privati.
2. In particolare, il tecnologo svolge compiti di elevato contenuto tecnico e professionale a supporto delle attività di ricerca nell'ambito delle direttive impartite dal responsabile della ricerca stessa o dal responsabile della struttura di riferimento. Egli svolge, altresì, quelle attività di natura amministrativa strettamente connesse alla gestione dei progetti nel cui ambito si esplica l'attività di ricerca.
3. Secondo le competenze, i requisiti d'accesso alla selezione e il trattamento economico previsto, sono individuati due profili di tecnologo:
 - a) Il tecnologo di primo livello che svolge, nell'ambito delle direttive impartitegli, funzioni di progettazione, di elaborazione e di gestione correlate al progetto di ricerca assumendone la responsabilità;
 - b) Il tecnologo di secondo livello che svolge compiti di revisione, di analisi, di collaborazione tecnica correlati al progetto di ricerca assumendo la responsabilità della correttezza tecnica delle soluzioni adottate.

Art. 3

Natura del rapporto

1. Il rapporto di lavoro del tecnologo è di natura subordinata e a tempo determinato e può essere a tempo pieno o a tempo parziale. Il relativo contratto ha la durata minima di 18 mesi ed è prorogabile per una sola volta e per un massimo di ulteriori tre anni. La durata complessiva dello stesso con l'Università degli Studi del Molise non può in ogni caso essere superiore a cinque anni.
2. In nessun caso il rapporto di lavoro può eccedere i limiti di legge, né trasformarsi a tempo indeterminato e, ai sensi dell'art. 24 bis comma 5 della l. 240/2010, non può dar luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli del personale accademico o del personale tecnico-amministrativo dell'Università.
3. Il rapporto di lavoro è regolato dalle disposizioni vigenti in materia di lavoro subordinato, anche per quanto attiene al trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale, previsto per i redditi da lavoro dipendente.

4. L'orario di lavoro dei tecnologi è di 36 ore medie settimanali nel trimestre.

5. La presenza in servizio è assicurata corredandola in modo flessibile alle esigenze della gestione del progetto di ricerca, cui il tecnologo collabora, agli incarichi ad esso affidati, all'orario di servizio della struttura in cui opera, tenendo conto dei criteri organizzativi dell'Ateneo.

Art. 4

Incompatibilità

1. Il contratto di cui al presente Regolamento non è cumulabile con altri contratti di lavoro subordinato e/o autonomi con enti pubblici o privati né con analoghi contratti con quest'Ateneo o con altre sedi universitarie o con strutture scientifiche private, né con il dottorato di ricerca, assegno di ricerca o altra attività di formazione post lauream. La posizione del tecnologo a tempo determinato è incompatibile con l'esercizio del commercio e dell'industria; la posizione del tecnologo a tempo determinato in regime di lavoro a tempo pieno è incompatibile con l'esercizio dell'attività libero professionale.

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applica la disciplina prevista dalle disposizioni di cui all'art. 53 del D.Lgs, n.165/2001.

Art. 5

Trattamento economico

1. Il trattamento economico spettante ai titolari dei contratti, è parametrato, in base ai requisiti richiesti, per il tecnologo di primo livello, al trattamento economico attribuito al personale della categoria EP, posizione economica EP3, per il tecnologo di secondo livello al trattamento economico attribuito al personale della categoria D, posizione economica D3 dei ruoli del personale tecnico-amministrativo delle università ed è così composto:

- trattamento fondamentale, erogato a cadenza mensile per tredici mensilità;

- trattamento accessorio, composto da:

- indennità di Ateneo;

- trattamento accessorio non superiore al 15% del trattamento fondamentale (l'importo sarà erogato sulla base della valutazione effettuata annualmente dal Responsabile della Struttura di riferimento in relazione agli obiettivi raggiunti);

2. L'onere complessivo del contratto, comprendente il trattamento economico spettante al tecnologo sia fondamentale che accessorio e ogni altro onere eventualmente previsto dal bando di selezione, è posto a carico dei fondi relativi ai progetti di ricerca finanziati dall'Unione europea o da altri enti e organismi pubblici e privati.

3. Gli importi indicati nel presente articolo possono essere modificati in coerenza con la normativa nazionale, con delibera motivata del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

Art. 6

Attivazione della procedura

1. Le richieste per il reclutamento di tecnologi a tempo determinato, corredate dal progetto di ricerca per il quale il tecnologo deve operare e a carico del quale è posto il trattamento economico spettante allo stesso, sono proposte dal Consiglio del Dipartimento o del Centro interessato o dagli Uffici dell'amministrazione centrale e approvate con delibera del Consiglio di Amministrazione;

2. La delibera o l'atto di richiesta deve contenere i seguenti elementi:

- il programma di ricerca in relazione al quale il tecnologo fornirà il supporto tecnico e amministrativo;

- il profilo di tecnologo di primo o secondo livello da reclutare e la descrizione della relativa attività;
- la durata del contratto, individuata in osservanza di quanto previsto dall'art. 3 del presente regolamento;
- il regime di impegno richiesto (tempo pieno /parziale e, in quest'ultimo caso la percentuale d'impegno);
- le risorse destinate a garantire la copertura economica della spesa del contratto.

Art. 7

Procedura selettiva

1. Il reclutamento dei tecnologi avviene previo espletamento di procedure pubbliche di selezione per esami o per titoli ed esami. Al relativo bando verrà data pubblicità sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4a serie speciale – Concorsi ed Esami. È prevista altresì la pubblicità del bando all'Albo online e sul sito web di Ateneo (www.unimol.it), nonché su quelli del MIUR e dell'Unione Europea e su ulteriori siti idonei alla più ampia diffusione.

2. Il bando di indizione della procedura, emanato con determina del Direttore Generale dell'Università, contiene informazioni sulle specifiche funzioni del tecnologo e sui requisiti di qualificazione richiesti, nonché sulle modalità di valutazione delle candidature.

3. In particolare, nel bando sono indicati:

- a) la descrizione sommaria del programma di lavoro nell'ambito del quale il tecnologo fornirà il supporto tecnico e amministrativo;
- b) la durata del contratto di lavoro;
- c) la tipologia di contratto: se a tempo pieno o a tempo parziale e, in quest'ultimo caso, la percentuale d'impegno;
- d) i requisiti e i titoli di ammissione alla selezione;
- e) le lingue straniere richieste e la conoscenza delle tecnologie informatiche adeguate alla natura del progetto;
- f) le modalità e i termini di presentazione delle domande di partecipazione;
- g) gli eventuali documenti o autocertificazioni da presentare a cura dei candidati;
- h) le prove d'esame;
- i) la valutazione minima per il superamento della prova;
- j) eventuali titoli valutabili;
- k) il responsabile del procedimento;
- l) le incompatibilità;
- m) l'importo del contributo per la partecipazione alla selezione pubblica.

4. Dalla data di pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana decorre il termine di 30 giorni per la presentazione delle domande.

5. Ai sensi dell'art. 18, comma 1 lettere b) e c), della Legge n. 240/2010, sono esclusi dalla procedura selettiva coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità o di coniugio, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento proponente, con il Rettore, con il Direttore generale, con un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

Art. 8

Preselezione

1. Qualora il numero dei candidati ammessi al concorso pubblico sia tale da pregiudicare il rapido e corretto svolgimento delle procedure concorsuali, ovvero ciò appaia comunque opportuno tenuto conto delle peculiari caratteristiche di ciascun concorso, può essere disposta l'effettuazione di una prova preselettiva, da effettuarsi secondo modalità previste nell'avviso di reclutamento.

Art. 9

Requisiti di ammissione

1. Fermi restando i requisiti generali previsti dall'art. 2 del DPR 9.5.1994 n. 487, sono ammessi a partecipare alla procedura di selezione pubblica i candidati in possesso dei seguenti requisiti:

√ laurea di vecchio ordinamento o laurea specialistica (LS) conseguita ai sensi del D.M. 509/99 o laurea magistrale (LM) conseguita ai sensi del D.M. 270/2004 o laurea a ciclo unico conseguita ai sensi dei richiamati provvedimenti ministeriali e particolare qualificazione culturale e professionale in relazione all'attività da svolgere desumibile da precedente esperienza lavorativa almeno biennale e/o da titoli post-universitari comunque specificati nel bando di concorso;

√ laurea triennale (L) conseguita secondo le modalità previste dal D.M. 509/1999 e dal D.M. 270/2004 e particolare qualificazione culturale e professionale in relazione all'attività da svolgere desumibile da precedente esperienza lavorativa almeno triennale e/o da titoli postuniversitari comunque specificati nel bando di concorso.

2. Per entrambi i profili di tecnologo, tra i requisiti previsti, può essere richiesto il possesso del titolo di dottore di ricerca o del master universitario di II livello o l'essere stati titolari per almeno due anni di contratti di ricerca, ai sensi dell'articolo 22 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.

3. Sono altresì ammessi i candidati che abbiano conseguito presso un'Università straniera una laurea dichiarata equipollente al titolo di studio richiesto dal bando secondo la vigente normativa in materia. È cura del candidato, pena l'esclusione, dimostrare l'equipollenza mediante la produzione del provvedimento che la riconosca.

Art. 10

Commissione giudicatrice

1. La Commissione giudicatrice è nominata dal Direttore Generale nel rispetto del principio delle pari opportunità, ed è formata da tre esperti nelle materie attinenti la professionalità richiesta e/o in organizzazione e/o selezione del personale. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte da personale tecnico/amministrativo.

2. Alle Commissioni possono essere aggregate membri aggiunti per l'accertamento delle competenze linguistiche, informatiche e specialistiche.

3. La Commissione predetermina i criteri per la valutazione dei candidati sulla base di quanto indicato nel bando. I criteri sono pubblicati sul sito web di Ateneo.

Art. 11

Procedura selettiva

1. La Commissione effettua la selezione secondo le modalità di volta in volta definite nel bando di selezione, in funzione della tipologia di attività connessa allo specifico profilo.

2. Le prove d'esame, finalizzate all'accertamento delle conoscenze, delle professionalità, delle attitudini e delle motivazioni dei candidati in relazione alla posizione da ricoprire, consistono in:

- una prova scritta a contenuto teorico o teorico-pratico;
- una prova orale.

3. Verrà inoltre verificato il grado di conoscenza dei più diffusi software applicativi e della lingua inglese e/o di altra lingua straniera.

4. Le prove si intendono superate con una valutazione di almeno 21/30 o equivalente.

5. Nel caso di selezioni che prevedano una valutazione dei titoli, il punteggio complessivo attribuito ai titoli non può essere superiore a un terzo del punteggio complessivo. I titoli valutabili e il punteggio massimo attribuito a ciascuna categoria sono indicate nel bando di selezione. La votazione complessiva risulterà dalla somma dei punteggi riportati nella valutazione delle prove e dei titoli, ove previsti.

7. La graduatoria di merito è formata secondo l'ordine decrescente della valutazione complessiva riportata da ciascun candidato. In caso di parità di punteggio, saranno osservate le disposizioni vigenti in materia di preferenza e precedenza di cui all'art.5, comma 4, del DPR n.487/1994 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 12

Norme finali

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si applica la disciplina prevista dal Codice civile, dal vigente CCNL del Comparto di appartenenza del personale amministrativo e tecnico dell'Università, dalle leggi vigenti in materia di pubblico impiego, con particolare riferimento al D. Lgs. n.165/2001 e alla Legge 240/2010.

2. Il presente regolamento è emanato con Decreto del Rettore ed entra in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione sull'Albo di Ateneo.